



COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA IV

Resp. del procedimento

Sig. _____

Tel.095-306150 Fax

E.mail utc@comune.mottasantanastasia.ct.it

Prot.n. _____ Area Tecnica

Prot. Generale

n. 11681

Del 02/07/2019

Al Sig. Sindaco
SEDE

E p.c. all'Ufficio Urbanistica di
Motta Sant' Anastasia

OGGETTO: Relazione su richiesta dell'Assessorato Energia della Regione Siciliana nostro prot. 11135 del 21/06/2019.

Con riferimento alla comunicazione dell'Assessorato Energia della Regione Siciliana prot. 26542 del 20/06/2019 (nostro prot. 11135 del 21/06/2019, e a riscontro della nota della società Oikos nostro prot. 11188 del 24/06/2019, si rappresenta quanto segue:

La richiesta di rinnovo dell'AIA 221/2009 non può, ovviamente, che riferirsi al contenuto del medesimo provvedimento di autorizzazione unitamente ai documenti da esso citati, richiamati e/o allegati.

“Con l'AIA n. 221/2009 si è approvata la discarica in c.da Valanghe D'Inverno in variante allo strumento urbanistico sulle particelle catastali 253,254,255,256, ex particella 83, di proprietà della società OIKOS.”

Il provvedimento, come è naturale attendersi, riporta l'ubicazione catastale della discarica, l'allegato 2B del 2007, che riporta l'intera consistenza delle suddette particelle provenienti da un frazionamento della particella 83, come area dell'ampliamento della discarica.

Da questo punto di vista il provvedimento non produce equivoci.

Il provvedimento è stato più e più volte sottoposto a giudizio del tribunale Amministrativo, con riguardo, in particolare, anche alla consistenza catastale e individuazione urbanistica della medesima discarica.

La questione, dibattuta, nelle varie sedi amministrative dalla stessa società, spesso, è stata incentrata sulla “affinità” urbanistica delle particelle catastali di cui alla ex particella 83, ricadente in zona destinata a discarica d'inerte. Il CGA, con sentenza definitiva n. 184 del 10 aprile 2017,

Comune di Motta S. Anastasia-95040 Piazza Umberto, 21 Tel. 095-7554211-Fax 095-306150
P.I. 00575910872. Orario Ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

giudicava: "sottile" la differenza fra le due categorie di rifiuti, inerti e Rsu, definite «tipologie molto vicine e simili, la cui variazione non può essere causa di nuove criticità urbanistiche nell'area».

Orbene è chiaro a tutti che il procedimento di autorizzazione AIA è stato sempre incentrato sulle 4 particelle suddette ricadenti nel P.R.G. in zona destinata a discarica d'inerte.

MAI, né in tutte le procedure giurisdizionali, né nelle richieste di atti e provvedimenti al Comune, è stata mai menzionata da parte dell'Oikos, né da parte delle altre pubbliche amministrazioni, la particella individuata in catasto al n. 131 del foglio 12 (oggi soppressa e frazionata in altre particelle).

Oggi l'OIKOS, introduce documenti e allegati che non sono mai entrati nel procedimento amministrativo e giudiziario.

L'Oikos non può sostenere, oggi, che l'autorizzazione AIA sia riferita anche alla particella 131 quando per essa:

- 1) Ai tempi dell'autorizzazione AIA (2009) non era nella proprietà della società, ma risultava intestata alla società ILAP- fabbrica di laterizi.
- 2) Non ha mai richiesto al Comune di Motta certificazione di destinazione urbanistica;
- 3) Non ha mai segnalato in sede di conferenza sei servizi per il rinnovo dell'AIA, eventuali discrepanze tra l'autorizzazione AIA e i propri intendimenti e/o aspettative;
- 4) Nella conferenza, ultima, del 19/04/2019, alla mia interrogazione sulla presenza della nuova particella, nessuno dichiarava di conoscerne l'esistenza, ad eccezione del prof. Vagliasindi che avanzava possibile ipotesi di ampliamento in corso di realizzazione.
- 5) Non ha mai segnalato né nei vari ricorsi giurisdizionali, né al Comune per le attestazioni urbanistiche, l'incoerenza della "particella perduta". Solo adesso, in data 21/06/2019, e cioè a distanza di ben 10 anni dall'autorizzazione AIA, esplicita che la discarica si estende alla particella 131.

Vi è di più l'autorizzazione AIA per quanto riguarda la ubicazione ed estensione della discarica valanghe d'inverno fa espresso riferimento:

- 1) alle particelle 253,254,255,256, ex particella 83;
- 2) all'allegato 2B del 2007, che "perimetra" il contorno della discarica all'interno delle suddette particelle, con esclusione, quindi, della particella n. 131;
- 3) alla zonizzazione delle particelle catastali di cui si chiedeva la variante come destinate a discarica d'inerte, che per effetto dell'autorizzazione AIA avrebbero dovuto trasformarsi in discarica per rifiuti solidi urbani.

Il Comune ha certificato che le particelle di cui all'ex particella n. 83 ricadevano in area a destinazione urbanistica "discarica d'inerti" ed erano le uniche aree menzionate oggetto di procedura per l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Infine, non per importanza, basterebbe ricordare che l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208 del codice ambientale, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Il progetto che fa fede è quello trasmesso ai vari Enti che partecipano alla conferenza dei servizi, che senza ombra di dubbio, non hanno mai ricevuto né trattato la tavola 3A che si asserisce allegata all'AIA.

Il progetto che ha comportato la costituzione di variante è quello approvato dalla conferenza dei servizi, ovvero quello di cui all'allegato planimetrico 2B del 2007. Altre tavole o allegati a

Comune di Motta S.Anastasia-95040 Piazza Umberto, 21 Tel. 095-7554211-Fax 095-306150
P.I. 00575910872. Orario Ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

qualunque titolo inseriti o anche facenti parte di ulteriore istruttoria, non hanno prodotto gli effetti di cui all'art 208 del D.Lvo 152/2006.

L'AIA, ammesso e non concesso che l'allegato 3A sia allegato all'AIA, produce gli effetti dell'art. 208 del codice ambientale, solo sulla base dell'approvazione del progetto già valutato positivamente dalla conferenza dei servizi, progetto valutato che, indiscutibilmente, non contiene l'allegato 3A che è in difformità sostanziale dallo stesso. E non si potrebbe, per assurdo, neanche sostenere che una volta inserito l'allegato 3A nel provvedimento A.I.A., anche se NON contenuto nel progetto esaminato in conferenza dei servizi, l'A.I.A., spieghi comunque gli effetti della variante, per il semplice fatto che dal contenuto dell'AIA emerge che le uniche particelle coinvolte sono le 4 dell'ex particella 83.

Quindi la particella 131 (oggi a seguito frazionamento n. 283):

- non fa parte del progetto valutato dalla conferenza dei servizi per l'approvazione dell'A.I.A.;
- non fa parte del contenuto dell'A.I.A. che riporta la localizzazione della discarica sulle 4 particelle dell'ex 83 ed allega la tavola 2B di perimetrazione della discarica all'interno delle medesime particelle;
- non fa parte delle certificazioni richieste e rese dal Comune di Motta Sant'Anastasia, vedi nota prot. 11566 del 01/07/2019 prodotta dal Comune Area Urbanistica, che attesta che la particella ex 131 ricade in zona agricola.

Ci sono quindi elementi concordanti che escludono, non solo che la particella 131 sia entrata nel procedimento di approvazione dell'A.I.A., ma anche che l'OIKOS avesse avuto la volontà di evidenziare tale carenza.

QUESTIONE URBANISTICA

Occorre rilevare e chiarire che gli effetti della variante spiegati con l'A.I.A. n. 221/2009 sulla base del progetto valutato positivamente dalla conferenza dei servizi, sono limitati alla perimetrazione del progetto approvato, che delimitano la discarica all'interno dell'ex particella 83 (particelle 253,254,255,256), ma non la occupano tutta. Vi è una porzione molto ampia che si pone tra le due discariche autorizzate (tra Valanghe D'Inverno e Tiriti) che non fa parte dell'A.I.A.

Nei vari progetti presentati per il rinnovo A.I.A. non si riscontra chiarezza su ciò, ovvero come già segnalato manca la perimetrazione della discarica sia rispetto alle particelle catastali e sia alla destinazione urbanistica di P.R.G., e questo l'abbiamo detto, ma non è superfluo ripeterlo per le motivazioni che seguono.

Le aree che non sono inserite nel progetto di ampliamento della discarica di RSU, ma sono rientranti nell'ex particella 83, NON hanno subito automaticamente alcuna variazione urbanistica.

La variazione urbanistica riguarda, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006, il progetto approvato. Quindi oltre ad escludere che ci sia stata una variante urbanistica per le aree non rientranti nella particella ex 83, com'era logico attendersi, occorre anche escludere che le aree non rientranti nel progetto A.I.A. ma comunque insistenti nell'ex particella 83, abbiano subito la variazione urbanistica. Quindi è una attività necessaria confrontare il perimetro della discarica di cui si chiede il rinnovo con quella autorizzata, con riguardo sia alle aree di abbancamento, che a quelle di servizio o destinate ad attività complementari o, ancora, funzionali alla stessa discarica.

La certificazione urbanistica agli atti del progetto in valutazione presso la conferenza dei servizi per il rinnovo A.I.A., riguarda esclusivamente la ex particella 83, non vi è alcun riferimento né esplicito né implicito alla particella 131 (oggi a seguito frazionamento n. 283) o ad altre particella. Il parere dell'Urbanistica (DRU) si riferisce CHIARAMENTE solo alle particelle menzionate dal Comune di Motta Sant'Anastasia, come da contenuto letterale. Pertanto non vi è alcun parere né del Comune né del DRU a riguardo della ex particella 131.

GIUSTIFICAZIONE OIKOS SU PARTICELLA 131

Si condivide l'aspetto formale evidenziato dalla società Oikos, sulla irrivalenza della richiesta della Regione, alla quale, comunque, il sottoscritto non si sottrae.

Comune di Motta S.Anastasia-95040 Piazza Umberto, 21 Tel. 095-7554211-Fax 095-306150
P.I. 00575910872. Orario Ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Ma non si può che smentire la ricostruzione fatta dalla società Oikos sull'iter amministrativo di inserimento della particella ex 131.

"L'allegato 1 e Allegato I.A. testata tavola", che a dire della società introduce la particella 131 nel procedimento amministrativo di approvazione dell'AIA, nonostante mi sforzi di leggere anche tra le righe del provvedimento di autorizzazione n. 221/2009, non li vedo né menzionati e né allegati. L'allegato citato ed allegato all'A.I.A. è l' "Allegato 2B Estratto particellare", che, ovviamente prevede la discarica all'interno delle 4 particelle catastali (ex 83, le 253,254,255,256). Escluderei qualsiasi giustificazione di carattere "accidentale" avanzata dalla società OIKOS sull'assenza della particella ex 131, atteso che il Comune ha sempre ricevuto richieste per certificazioni ed attestazione per le 4 particelle dell'ex particella 83, MAI per la particella 131.

CONCLUSIONE

Con riferimento alla richiesta formulata dalla Regione al Sindaco del Comune di Motta Sant'Anastasia e alla Provincia Regionale di Catania (città metropolitana di Catania) per l'accertamento di conformità tra la discarica autorizzata e quella realizzata, la società OIKOS, con la nota di riscontro del 21 giugno, nostro prot. 11188 del 24/06/2019, fuga ogni dubbio sulle perplessità evidenziate in sede di conferenza dei servizi, asserendo e attestando che la discarica realizzata "sborda" le 4 particelle (253,254,255,256) autorizzate dall'AIA.

Appare quindi superflua la produzione di altri ed ulteriori accertamenti che potrebbero avere solo risultati "quantitativi" più precisi, di competenza degli Enti preposti a ciò. Gli Enti di controllo sono individuati dalla stessa A.I.A. n. 221/2009.

La questione da me sottoposta in seno alla conferenza dei servizi del 19 Aprile c.a. per l'accertamento di eventuali modifiche sostanziali prodotte rispetto all'autorizzazione n. 221 è stata certificata con la produzione della nota dell'OIKOS del 21 giugno (prot. 11188 del 24/06/2019) che conferma l'ampliamento non autorizzato della discarica.

I documenti prodotti non hanno alcuna efficacia, perché non rientranti nell'autorizzazione A.I.A., anzi dimostrano che la società OIKOS utilizzava due progetti paralleli, ma quello autorizzato è quello con le 4 particelle e non 5. Il fatto che per la 5^ particella (ex particella 131) l'OIKOS non abbia mai richiesto certificazione urbanistica né in sede di autorizzazione A.I.A. né in qualsiasi grado o momento dell'istruttoria di rinnovo. CERTIFICA che l'OIKOS non ha mai voluto evidenziare (fare sapere) al Comune la presenza di tale particella.

Per quanto sopra si ritiene chiarito che il progetto in valutazione per il rinnovo dell'A.I.A. 221/2009 è in difformità all'A.I.A. 221/2009 e alle certificazioni urbanistiche richieste e rilasciate dal Comune di Motta Sant'Anastasia e quindi in difformità anche al parere espresso dal DRU.

IL Responsabile Area Tecnica
ing. Antonio Di Rosa

